

# **CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO**

## **PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2013-2015**

### **INDICE**

#### **Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione**

#### **1. Le principali novità**

#### **2.Procedimento di elaborazione e adozione del Programma**

- 2.1. Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dall'Ufficio di Presidenza.
- 2.2. I collegamenti con il Piano della Performance e con gli altri strumenti di programmazione
- 2.3. Uffici e dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma
- 2.4. Modalità di coinvolgimento degli stakeholder

#### **3.Iniziative di comunicazione della trasparenza**

#### **4. Processo di attuazione del Programma**

- 4.1. Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi
- 4.2 Ulteriori adempimenti specifici

#### **5.Dati ulteriori**

#### **Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione**

Come è noto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, adottato dal Governo ai sensi dell'art. 1, comma 35 della L.190/2012, ha provveduto a sistematizzare in maniera organica la copiosa e frammentata normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, intervenuta nel corso degli anni in diversi settori di azione. Lo stesso è intervenuto non solo coordinando le norme previgenti ma altresì innovando la materia attraverso l'integrazione o modifica delle disposizioni esistenti e la predisposizione di modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria. In tal senso il decreto legislativo ha stabilito che la sezione del sito istituzionale dedicata alla pubblicazione delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione venga denominata "Amministrazione trasparente" e che tale sezione venga organizzata in sotto sezioni definite esattamente come indicato nel decreto medesimo. Il decreto legislativo n. 33/2013, inserendosi nel percorso già avviato prima dalla L.241/1990 e, successivamente, dalla L.190/2012, volto a valorizzare la trasparenza quale principio ispiratore dell'attività delle pubbliche amministrazioni, ha pertanto inteso rafforzare ulteriormente la qualificazione della trasparenza quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. In tale accezione la trasparenza costituisce lo strumento per avere un'amministrazione che opera in maniera eticamente corretta e che

persegue obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, rappresentando così uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione.

Se con il d.lgs. 150/2009 il legislatore ha introdotto prescrizioni di trasparenza limitatamente al ciclo della performance delle pubbliche amministrazioni volte alla conoscenza di ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, come forma di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità, la legge 190/2012 ed il decreto attuativo n. 33/2013 hanno generalizzato il principio della trasparenza e della pubblicità, elevandolo a strumento indispensabile per l'attuazione del principio di partecipazione democratica e dei principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità e buon andamento. Le disposizioni contenute nel decreto 33/2013 *integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione* (art. 1, comma 2 Decreto lgs. 33/2013). A fronte dell'obbligo per l'amministrazione di trasparenza mediante la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale delle informazioni stabilite dal decreto in argomento, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, il legislatore ha istituito il diritto di accesso civico, ovvero il diritto in capo al cittadino di accedere al sito direttamente ed immediatamente e di richiedere ed ottenere la pubblicazione dei documenti, delle informazioni o dei dati non pubblicati (artt. 2 e 5 decreto 33/2013).

L'ordinamento della Regione Abruzzo si inserisce armonicamente in tale contesto normativo di riferimento, avendo riconosciuto ed elevato al rango statutario il principio di trasparenza.

Già lo Statuto regionale all'art. 12 evidenzia infatti in maniera netta lo stretto rapporto tra trasparenza e partecipazione nella misura in cui afferma che *la Regione garantisce la più ampia informazione sull'attività dei propri organi ed uffici, degli enti e degli organismi da essa dipendenti, controllati o partecipati, la pubblicità degli atti e il diritto di accesso, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge*. Tale principio è ulteriormente rafforzato nell'art. 52 sull'organizzazione, l'attività ed il procedimento, lì dove si afferma che *gli uffici della Regione sono organizzati in modo da assicurare l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'Amministrazione*.

La Regione Abruzzo, inoltre, nel recepire i principi innovatori introdotti dal predetto decreto legislativo n. 150/2009, con la L.R. 8 aprile 2011, n. 6, in attuazione dell'art. 11, ha previsto la pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed ha reso obbligatoria la sua adozione.

Il principio di trasparenza peraltro assurge a valore fondante non solo nell'ambito della funzione amministrativa ed organizzativa dell'ente, ma altresì con riferimento alla funzione normativa esercitata istituzionalmente a norma della Costituzione dal Consiglio regionale quale organo di rappresentanza democratica della Regione.

Difatti, la Regione Abruzzo già nell'anno 2010, nell'ambito della fondamentale funzione legislativa, ha introdotto con la L.R. n. 26 nell'ordinamento regionale i principi di semplificazione nel procedimento legislativo volti a perseguire obiettivi di qualità della

normazione e di ampia diffusione e trasparenza degli atti normativi con l'obiettivo anche di consentire ai cittadini un ampio controllo sull'esercizio della funzione legislativa da parte del Consiglio regionale in un'ottica di valorizzazione dell'accoutability . In particolare, l'articolo 16 istituzionalizza l'attività di gestione ed aggiornamento costante della banca dati delle leggi e dei regolamenti vigenti imponendone la pubblicazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale e la sua fruizione gratuita, mentre l'articolo 19 disciplina le modalità di pubblicazione degli atti normativi sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, prevedendo il rafforzamento della predetta pubblicazione mediante altre forme di comunicazione. Inoltre l'art. 15 della predetta L.R. n. 26/2010 ha istituzionalizzato l'elaborazione dell'annuale rapporto sulla normazione, che raccoglie ed analizza, sotto il profilo tecnico ed istituzionale, i dati quantitativi e qualitativi delle leggi e dei regolamenti regionali nel periodo considerato.

Per favorire la conoscenza delle norme per i cittadini e gli operatori è stata inoltre implementata la banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali, curata dal Servizio legislativo, qualità della legislazione e studi del Consiglio, e sono state definite le modalità operative per garantire una più efficace comunicazione legislativa in caso di modifica di un atto normativo e di atti normativi che contengono rinvii ad altre disposizioni. Va altresì rammentata l'adesione al progetto NORMATTIVA e, sempre, al fine di migliorare la comunicazione normativa e la trasparenza sono stati elaborati dagli uffici del Consiglio progetti idonei a garantire l'effettiva conoscenza e conoscibilità delle leggi attraverso newsletters periodiche di informazione/comunicazione dei contenuti essenziali degli atti normativi.

In tale contesto si inserisce anche la L.R. 22 dicembre 2010, n. 61 (Disciplina sulla trasparenza dell'attività politica e amministrativa e sull'attività di rappresentanza di interessi particolari) che, in conformità al predetto art. 12 dello Statuto, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività politica e amministrativa e la partecipazione ai processi decisionali pubblici, nonché di fornire ai decisori pubblici una più ampia base informativa sulla quale fondare le proprie decisioni, disciplina l'attività di rappresentanza dei gruppi di interesse particolare, garantendone pubblicità e conoscibilità.

In ultimo è da segnalare l'approvazione della L.R. 1 ottobre 2013, n. 31 (Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013) che costituisce un ulteriore tassello che la Regione Abruzzo ha inserito nel perseguimento e nell'opera di promozione di un'attività legislativa e amministrativa caratterizzata da un elevato grado di trasparenza.

## **1. Le principali novità**

La redazione del presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.), riferito al triennio 2013-2015, tiene conto delle predette novità legislative ed è stato redatto nel rispetto della nuova configurazione disposta dal legislatore con il Decreto legislativo n. 33/2013 e dall'Autorità nazionale anticorruzione mediante le Linee guida di cui alla Delibera 50/2013 e le ulteriori indicazioni formulate al riguardo. Tuttavia il programma recupera e mantiene, anche se con denominazioni diverse, tutti quei dati che il Consiglio regionale ha già provveduto a pubblicare in forza del d.lgs. 150/2009 nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", avendo a riferimento il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità relativo agli anni 2012-2014 di cui può considerarsi un

aggiornamento nella misura in cui riassume tutte le informazioni in esso previste e già pubblicate.

Il P.T.T.I. 2013 - 2015 si compone della presente parte narrativa e di una Tabella (allegato A) denominata "**Tipologia dei dati, adempimenti e strutture competenti**" che individua le modalità, i tempi di attuazione e le strutture amministrative che dovranno assicurare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

La tabella è strutturata in **undici colonne**. Le prime cinque colonne recanti specificatamente la denominazione delle sezioni di primo livello, di secondo livello, l'ambito soggettivo, il riferimento normativo e la descrizione dell'obbligo, ripercorrono fedelmente la tabella degli obblighi redatta nell'allegato 1 alla delibera Civit 50/2013 come modificata nel mese di settembre 2013.

La colonna denominata "stato di pubblicazione" intende fotografare il livello di attuazione degli obblighi da parte dell'amministrazione alla data di approvazione del programma al fine di individuare gli adempimenti da porre in essere entro la fine dell'anno 2013 e dare completa attuazione in tal modo alle disposizioni del decreto legislativo 33/2013.

Le colonne relative agli adempimenti triennali intendono sistematizzare e formalizzare le attività connesse a ciascun obbligo a cui il Consiglio regionale deve attendere unitamente alla previsione della tempistica prevista dalla legge.

L'ultima colonna intende individuare in relazione a ciascun obbligo la struttura dell'Amministrazione di livello dirigenziale responsabile, per quanto di competenza, della trasmissione, dell'elaborazione, dell'aggiornamento e della pubblicazione delle informazioni e dei dati da pubblicare.

Ulteriore novità rispetto al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità relativo agli anni 2012-2014 consiste nel fatto che il P.T.T.I. 2013 - 2015 prevede accanto alla pubblicazione delle informazioni previste dal d.lgs. 33 del 2013, come riassunte nella predetta Tabella, ulteriori informazioni che discendono da altre disposizioni normative previgenti o successive al citato decreto che la Civit ha provveduto a richiamare espressamente nelle linee guida per l'aggiornamento del Programma adottate con Delibera 50/2013 in data 4 luglio 2013.

Quanto alla collocazione di entrambe le tipologie di informazioni suddette, è opportuno evidenziare che nei casi di informazioni non presenti nel decreto 33/2013 ma richiamate dalla delibera Civit n. 50/2013, è stato rispettato l'assetto strutturale che la medesima Commissione ha deliberato e rappresentato con l'allegato 1 come modificato ed integrato nel mese di settembre 2013 nel seguente modo:

- Sotto -sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto-sezione di secondo livello "Atti generali" inserimento dell'obbligo di pubblicazione del Codice disciplinare, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del d.lgs. 165/2001;
- Sotto-sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto-sezione di secondo livello "Attestazioni OIV", inserimento dell'obbligo di pubblicazione dell'Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lett. g) del d.lgs. 150/2009 e ai sensi della deliberazione Civit 50/2013;
- Sotto-sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto-sezione di secondo livello "Burocrazia zero", inserimento dell'obbligo di pubblicazione dell'Elenco

- delle attività delle imprese soggette a controllo, di cui all'art. 37, c. 3-bis, del d.l. n. 69/2013, inserito dalla legge di conversione n. 98/2013;
- Sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori": inserimento dell'obbligo di pubblicazione dell' Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 53, comma 14 del d.lgs. 165/2001;
  - Sotto-sezione di primo livello "Personale", sotto-sezioni di secondo livello "Incarichi amministrativi di vertice": inserimento dell'obbligo di pubblicazione della Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico, ai sensi dell'art. 20, c. 3, del d.lgs. 39/2013;
  - Sotto-sezione di primo livello "Personale", sotto-sezioni di secondo livello "Dirigenti": inserimento dell'obbligo di pubblicazione della Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico, ai sensi dell'art. 20, c. 3, del d.lgs. 39/2013;
  - Sotto-sezione di primo livello "Personale", sotto-sezione di secondo livello "Dirigenti": inserimento dell'obbligo di pubblicazione dei Posti di funzione disponibili (numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta), ai sensi dell'art. 19, c. 1bis, del d.lgs. 165/2001;
  - Sotto-sezione di primo livello "Performance", inserimento dell'obbligo di pubblicazione del Sistema di misurazione e valutazione della Performance, ai sensi del par. 1 della deliberazione Civit 104/2010;
  - Sotto-sezione di primo livello "Performance", inserimento dell'obbligo di pubblicazione del Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance, ai sensi del Par. 2.1 della delibera Civit n. 6/2012;
  - Sotto-sezione di primo livello "Performance", inserimento dell'obbligo di pubblicazione della Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, ai sensi del Par. 4 della delibera Civit n. 23/2013;
  - Sotto-sezione di primo livello "Enti controllati", sotto -sezione di secondo livello "Enti di diritto privato controllati", inserimento dell'obbligo di pubblicazione della Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico e di incompatibilità del conferimento dell'incarico al momento del conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 20, c. 1 del d.lgs. 39/2013;
  - Sotto-sezione di primo livello "Attività e procedimenti", sotto -sezione di secondo livello "Dati aggregati attività amministrativa", inserimento dell'obbligo di pubblicazione dell' Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano, ai sensi dell'art. 1, c. 29, della legge 190/2012;
  - Sotto-sezione di primo livello "Altri contenuti-Corruzione", inserimento dei seguenti obblighi di pubblicazione, ai sensi delle delibere Civit 105/2010 e 2/2012, dell'art. 1, commi 3 e 14, legge 190/2012, art. 18, comma 5, d.lgs. 39/2013.
    - Piano triennale di prevenzione della corruzione;
    - Responsabile della prevenzione della corruzione;
    - Responsabile della trasparenza;
    - Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità;
    - Relazione del responsabile della corruzione;

- Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione;
- Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013.
- Sotto-sezione di primo livello "Altri contenuti-Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati", inserimento dei seguenti obblighi di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005, art. 9, c. 7, d.l. 179/2012, art. 63 commi 3 bis e 3 quater, d.lgs. 82/2005:
  - Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico ed il riutilizzo dei dati;
  - Catalogo di dati, metadati e banche dati;
  - Obiettivi di accessibilità;
  - Provvedimenti per uso dei servizi in rete.

## **2.Procedimento di elaborazione e adozione del Programma**

### **2.1. Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dall'Ufficio di Presidenza.**

Il rafforzamento della trasparenza quale strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, costituisce un obiettivo che il Consiglio regionale ha da sempre ritenuto strategico e che intende implementare anche nel periodo 2013-2015 assicurando la puntuale attuazione non solo formale ma anche sostanziale della normativa sopravvenuta in materia. Difatti è doveroso non solo pubblicare le informazioni nel sito istituzionale dell'amministrazione secondo le previsioni di legge ma occorre altresì garantire la loro "qualità" nonchè l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità e la facile accessibilità delle stesse (art. 6 decreto 33/2013). Ad oggi il Consiglio regionale dell'Abruzzo, attraverso la verifica ed il monitoraggio del proprio sito istituzionale effettuati con lo strumento on-line "*La Bussola della Trasparenza*" risulta porsi al primo posto della classifica delle amministrazioni regionali sulla trasparenza dei siti web, avendo raggiunto la percentuale massima (100%) di aderenza del proprio sito ai contenuti minimi, definiti nelle linee guida di cui alla Delibera Civit n. 50/2013, ed il numero massimo (67) di indicatori soddisfatti sul totale correlati alla realizzazione della struttura così come definita dall'Allegato A al D.lgs. n.33/2013. Occorre pertanto proseguire lungo questo percorso non limitandosi al rispetto formale della normativa bensì innalzando il livello di qualità delle informazioni e dei dati pubblicati e dei servizi digitali, al fine di rafforzare la trasparenza sotto il profilo anche sostanziale. Ciò anche attraverso l'attivazione della funzionalità che consente di far comparire il logo della bussola della trasparenza sul sito istituzionale del Consiglio regionale. In questo modo, cliccando sul logo, l'utente verrà indirizzato alla pagina della bussola contenente i risultati della verifica del sito, senza quindi dover accedere manualmente alla bussola, favorendo la partecipazione sociale al processo di miglioramento della trasparenza del sito.

Già nel Piano della Performance 2012-2014 è stato assegnato alla struttura competente e perseguito l'obiettivo strategico di qualificare la comunicazione informatizzata ed il sito web, anche mediante l'effettuazione di una ricognizione complessiva degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia. La ricognizione ha consentito di censire le norme che riguardano la pubblicazione, l'ambito oggettivo e le modalità della

pubblicazione, le informazioni che devono essere perfezionate, gli inserimenti di cui programmare l'effettuazione.

Il processo di ottimizzazione della trasparenza è stato condotto anche attraverso l'istituzione da parte dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale all'indomani dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 33/2013, di un apposito gruppo di lavoro con l'obiettivo di elaborare un documento sull'organizzazione ed i Criteri per la pubblicazione, sul sito istituzionale, degli atti amministrativi e di indirizzo del Consiglio regionale.

Lo stesso Ufficio di Presidenza con Deliberazione n. 127 del 24.09.2013 ha provveduto a nominare l'Avv. Giovanni Giardino, attuale Dirigente del Servizio legislativo, qualità della legislazione e studi del Consiglio regionale, quale responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

## **2.2. I collegamenti con il Piano della Performance e con gli altri strumenti di programmazione**

Il P.T.T.I. definisce le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza ed è strettamente correlato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, P.T.C.P., del quale *di norma* costituisce una sezione (Art. 10 comma 2, Decreto n. 33/2013 e Circolare n. 2/2013 del Dipartimento della funzione pubblica). Entrambi i piani devono essere adottati entro il 31 gennaio 2014. Tuttavia, per l'annualità 2013 si ritiene di dover assicurare l'adozione del P.T.T.I. entro il 31.12.2013, e ciò sia per garantire continuità all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione già contenuti nel programma 2012-2014, sia per fornire pieno supporto all'OIV che dovrà attestare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione posti dal decreto n. 33/2013 entro il 31.12.2013. A regime il P.T.T.I. sarà inserito nel P.T.C.P., costituendo una misura obbligatoria per la prevenzione della corruzione, e verrà approvato, pertanto, unitamente ad esso entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il presente P.T.T.I., peraltro, sarà aggiornato alle eventuali modifiche che dovessero sopravvenire alla tecnostruttura del Consiglio regionale al fine di allineare la ripartizione delle competenze tra le strutture amministrative attinenti le fasi di elaborazione, aggiornamento, trasmissione e pubblicazione dei dati nonché agli eventuali suggerimenti che saranno forniti dall'OIV in occasione dell'attestazione da effettuarsi entro il 31.12.2013. Il P.T.T.I., così aggiornato, sarà inserito nel P.T.P.C. 2013-2016 da approvare entro il 31.01.2014.

Gli obiettivi del P.T.T.I. devono inoltre essere coordinati con gli obiettivi programmati per la valutazione della performance. La Civit già nella delibera 6/2013 e, successivamente, nella Delibera n. 50/2013, ha affermato la necessità di garantire un coordinamento ed una integrazione fra gli ambiti relativi alla performance ed alla trasparenza. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, definisce infatti le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi da parte dei dirigenti delle singole strutture. Il comma 3 dell'art. 10 del decreto n. 33/2013 afferma espressamente che **gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.**

Ciò rende necessario un intervento di manutenzione normativa da porsi nell'annualità 2014 volto a modificare la L.R. n. 6/2011 al fine di prevedere forme di coordinamento dei predetti piani, nonché del Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale del Consiglio regionale approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 224 del 20.12.2011, successivamente modificato con deliberazione n. 75 del 21.05.2013. La predetta modifica della L.R. 6/2011 e delle ulteriori norme regionali che venissero eventualmente individuate al fine di garantire il coordinamento tra i piani ed i programmi adottati dall'amministrazione, verrà elaborata nel 2014 da apposito gruppo di lavoro costituito dai Dirigenti dei Servizi organizzazione e gestione risorse umane e Legislativo, qualità della legislazione e Studi del Consiglio nella veste quest'ultimo anche di Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza regionale e vedrà necessariamente il coinvolgimento delle omologhe strutture della Giunta regionale.

In ogni caso, nelle more dell'intervento di manutenzione normativa di cui sopra, allo scopo di valorizzazione il perseguimento della trasparenza in attuazione dell'art. 10, comma 3 del decreto 33/2013 avente portata immediatamente precettiva, già il piano della performance del Consiglio regionale relativo al periodo 2014-2016 dovrà necessariamente contemplare quale obiettivo strategico trasversale a tutte le strutture del Consiglio la "*promozione di maggiori livelli di trasparenza*". Tale obiettivo dovrà poi tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi ed individuali aventi ad oggetto l'assolvimento degli specifici obblighi di pubblicazione come posti in capo alle singole strutture dal P.T.T.I. A tal fine il Servizio organizzazione e gestione risorse umane predisporrà gli atti necessari ad assicurare il predetto collegamento.

### **2.3. Uffici e dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma**

L'individuazione dei contenuti del P.T.T.I. è stata effettuata dal Responsabile della Trasparenza il quale si è avvalso anzitutto dell'analisi prodotta dal gruppo di lavoro di cui si è detto costituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 96 del 2.07.2013. composto da soggetti designati da tutte le strutture del Consiglio regionale che saranno costantemente impegnate nella raccolta dei dati da pubblicare e, quindi, nella condivisione dei contenuti del Programma. La bozza del Programma prima di essere sottoposta su proposta del Responsabile per la trasparenza all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza è stata condivisa dal Responsabile con tutti i Dirigenti e l'OIV. In particolare la bozza di tabella recante la tipologia dei dati e tempistica della pubblicazione relativa al periodo 2013-2015, che è stata elaborata tenendo conto della declaratoria delle competenze riferite alle singole strutture, è stata partecipata ai dirigenti e all'OIV con nota prot. n. 12996 del 18.11.2013 al fine di acquisire eventuali suggerimenti, integrazioni o proposte di modifica. L'approvazione del Programma è stata inoltre preceduta dalla ricognizione dei procedimenti di competenza del Consiglio regionale che ha visto ancora una volta il coinvolgimento dei dirigenti delle strutture, ciascuno dei quali ha indicato, su richiesta del Responsabile della Trasparenza con nota n. 11469 del 9.10.2013, i procedimenti amministrativi di rispettiva pertinenza con indicazione dei dati che a norma del decreto 33/2013 devono essere pubblicati. Al fine di agevolare ed uniformare il censimento è stata predisposta dal Responsabile della trasparenza una tabella in formato Excel contenente tutte le informazioni richieste dal citato decreto in ordine ai procedimenti amministrativi. L'elenco così costituito è stato esaminato dal Responsabile della trasparenza che per superare alcune criticità emerse ha ulteriormente sentito i dirigenti interessati per



procedere alla validazione definitiva. Il predetto elenco, che verrà costantemente aggiornato ogni qualvolta si rendesse necessario a seguito di variazione delle competenze degli uffici, verrà sottoposto all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. L'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 164 del 19.11.2013 che ha altresì provveduto ad individuare nella dott.ssa Giovanna Colangelo il soggetto titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia nell'adozione del provvedimento finale o di ritardo o mancata risposta a fronte di una richiesta di accesso civico. Occorre peraltro far presente che lì dove siano configurabili provvedimenti amministrativi di competenza dell'organo politico il titolare del potere sostitutivo potrà intervenire esclusivamente in sostituzione dei soggetti dell'amministrazione che omettano di adottare gli atti relativi alle fasi procedurali di propria competenza che precedono quella dell'adozione dell'atto finale.

#### **2.4. Modalità di coinvolgimento degli stakeholder**

Stante la brevità del termine per l'approvazione del Programma, il coinvolgimento degli stakeholder nel processo di elaborazione dello stesso è stato assicurato mediante la pubblicazione della bozza di tabella recante la tipologia dei dati e tempistica della pubblicazione relativa al periodo 2013-2015 sul sito web istituzionale del Consiglio nella sezione "Primo piano" per 6 giorni consecutivi dal 26 novembre al 1 dicembre 2013.

#### **3. Iniziative di comunicazione della trasparenza**

L'Amministrazione avrà cura di garantire la massima diffusione dei contenuti del P.T.T.I. e dei dati in esso pubblicati anche attraverso la loro diffusione negli ordinari circuiti di informazione e comunicazione e valuterà, compatibilmente con le risorse disponibili, l'organizzazione di apposite giornate della Trasparenza con l'obiettivo di diffondere la massima conoscenza delle attività del Consiglio regionale ed in generale della cultura della trasparenza.

Nel P.T.T.I., nell'ottica del perseguimento di standard più elevati di qualità dei servizi, il Consiglio regionale svilupperà ulteriormente la comunicazione in termini di qualità, chiarezza ed accessibilità delle informazioni ed implementerà il processo di coinvolgimento dei cittadini. Il Consiglio regionale valorizzerà le segnalazioni dei suoi principali portatori di interessi, non solo come fruitori di servizi e destinatari passivi delle politiche intraprese, ma come soggetti attivi e partecipativi sia nella fase della programmazione che in quella della realizzazione degli obiettivi e della rendicontazione dei risultati. A tal fine con l'obiettivo di ridurre le distanze tra le istituzioni ed i cittadini, il Servizio Sistema Informativo e Controllo Interno provvederà ad istituire un apposito indirizzo mail al quale i cittadini potranno far pervenire segnalazioni e suggerimenti utili per implementare la trasparenza e che verranno raccolti e trasmessi al Responsabile per la Trasparenza.

#### **4. Processo di attuazione del programma**

L'approvazione del presente Programma costituisce prima applicazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. 33/2013 le quali, seppur in limitate occasioni, necessitano di un adeguamento applicativo all'organizzazione e funzionamento delle diverse pubbliche amministrazioni; pertanto lo stesso sarà occasione oltre che per illustrare le iniziative che saranno poste in essere dal Consiglio regionale in adempimento degli obblighi previsti in

materia anche per individuare le adeguate misure di carattere organizzativo atte ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Stante l'attuale vigenza delle disposizioni previste dal citato decreto, l'identificazione delle strutture dirigenziali preposte alla trasmissione, alla elaborazione, all'aggiornamento dei dati e alla loro pubblicazione si configura come atto imprescindibile per l'attuazione di quelle norme che disciplinano il regime sanzionatorio generale (articoli 43 e 46 del d.lgs. 33/2013) e speciale (articoli 14, 22 e 47 del d.lgs. 33/2013) che trovano applicazione a fronte della mancata o incompleta pubblicazione. Infatti solo una riconduzione precisa e dettagliata degli obblighi di trasmissione e pubblicazione in capo alle varie strutture amministrative dirigenziali consente al soggetto competente di contestare ed, eventualmente, sanzionare l'inadempienza evitando che la confusione in ordine alle diverse responsabilità si traduca di fatto nell'impossibilità di perseguire le inadempienze. Tale identificazione è contenuta nell'ultima colonna della Tabella denominata "**Tipologia dei dati, adempimenti e strutture competenti**". Si evidenzia che i dirigenti devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e concorrono, con il Responsabile della Trasparenza, alla corretta e puntuale attuazione delle previsioni contenute nel P.T.T.I.

La pubblicazione dei dati avviene secondo le modalità di aggiornamento indicate dalla delibera Civit n. 50/2013, allegato 2 (Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati), punto 2; in particolare è necessario che per ciascun dato, o categoria di dati, sia indicata la data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, nonché l'arco temporale cui lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce.

In un'ottica di innalzamento del livello di trasparenza, per agevolare la consultazione della sezione dell'Amministrazione trasparente il Servizio Sistema Informativo e Controllo Interno elabora un indice riepilogativo delle sezioni di primo e secondo livello al fine di consentire con immediatezza la ricerca dei dati di interesse.

#### **4.1. Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi**

Premesso che tutte le strutture amministrative del Consiglio regionale devono attenersi nell'elaborazione e pubblicazione dei dati al rispetto delle previsioni normative nonché delle indicazioni e dei chiarimenti forniti al riguardo sia dalla A.N.A.C. (ex Civit) che dal Dipartimento della funzione pubblica, si illustrano le seguenti specifiche misure organizzative atte ad assicurare la corretta attuazione di alcuni particolari obblighi. Innanzitutto è bene puntualizzare che la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 220 del 27.12.2012, deve ritenersi in parte superata con riguardo alle modalità di pubblicazione delle informazioni relative ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici a seguito delle sopravvenute disposizioni normative introdotte dal d.lgs. 33/2013 e dalla delibera AVCP n. 26 del 10.06.2013 recante "prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della L. 190/2012". Ne consegue che la pubblicazione delle informazioni afferenti i dati predetti avviene secondo le modalità introdotte dalla normativa entrata in vigore successivamente alla richiamata deliberazione UP n. 220/2012.

- Con particolare riferimento ai dati da pubblicare ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 33/2013 concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, la pubblicazione è strutturata in una tabella in cui sono elencati tutti i componenti del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza, con accanto ad ognuno di essi la pubblicazione dei dati previsti dalla lettere da a) a f) del predetto articolo. Il dato relativo ai compensi deve dare evidenza delle voci in cui si articola il trattamento economico dei consiglieri regionali ai sensi della legge regionale 40/2010 così come definite dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 224 del 27.12.2012 ovvero indennità di carica, indennità di funzione e rimborso spese per l'esercizio del mandato. Il dato dei compensi è dinamico e soggetto ad aggiornamento tempestivo ovvero mensile.
- In relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 22 del d.lgs. 33/2013 anche sulla base delle indicazioni formulate dalla competente struttura del Consiglio in materia di nomine, stante il combinato disposto delle norme contenute nello Statuto regionale (artt. 26, 42 c. 3, 55, 56 e 57) che riservano al Consiglio regionale il potere di nomina degli amministratori di aziende, agenzie ed enti ed il controllo relativo alla gestione alla Giunta regionale, il Consiglio regionale curerà la pubblicazione di un elenco ricognitivo degli enti rispetto ai quali lo stesso è titolare del potere di nomina. In fase di aggiornamento del Piano saranno valutate e concordate con le competenti strutture della Giunta e del Consiglio nonché con i rispettivi Responsabili per la trasparenza le modalità di assolvimento degli obblighi in questione anche mediante eventuale previsione di link di collegamenti tra i rispettivi siti istituzionali.
- L'articolo 24, c. 1 del d.lgs. 33/2013, verrà attuato mediante la pubblicazione delle competenze dei singoli Servizi e dei rispettivi Uffici ed Alte professionalità così come risultanti dall'organizzazione inerente la tecnostruttura del Consiglio regionale.
- Le modalità di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro previsto dall'articolo 27, c. 2 del d.lgs. 33/2013 assicurano, altresì, l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'art. 1 del d.P.R. n. 118/2000 che prevede l'istituzione dell'Albo dei soggetti cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci. Con riferimento all'attività di erogazione di contributi curata dalla struttura di supporto alle Autorità indipendenti per il Corecom Abruzzo, si precisa che le relative informazioni sono pubblicate sul sito del Comitato, dal momento che la deliberazione di ripartizione dei contributi è adottata da quest'ultimo organismo. Si aggiunge, inoltre, che la pubblicazione dei dati in argomento avviene anche nel rispetto dei chiarimenti offerti dall'ANAC mediante deliberazione n. 59 del 15.07.2013.
- La trasmissione e pubblicazione dei dati previsti dall'art. 31 del d.lgs. 33 (controllo e rilievi sull'amministrazione), sono curate dalle strutture dirigenziali interessate. A titolo esemplificativo si evidenzia che gli esiti della relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel semestre precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri spetta al Servizio Affari Assembleari e Commissioni; l'esito del controllo operato dalla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 10, d.l. 174/2010 sui rendiconti approvati da ciascun gruppo consiliare spetta all'Ufficio Affari generali e Segreteria dell'Ufficio di Presidenza.
- la pubblicazione della tabella relativa agli elenchi dei consulenti, trasmessa alla Funzione pubblica, in armonia con quanto indicato dall'art. 53, comma 14, d.lgs. 165/2001

viene aggiornata semestralmente. Tuttavia risulta aggiornato tempestivamente l'elenco degli incarichi a consulenti esterni che ciascuna struttura dirigenziale potenzialmente potrebbe affidare il quale si alimenta con l'introduzione dei dati previsti dal d.lgs. 33/2013 il cui aggiornamento è tempestivo.

Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di trasparenza e di garantire la completa attuazione del Programma secondo la tempistica dallo stesso prevista, nell'ambito della ripartizione delle competenze specificate nella Tabella, il Servizio Sistema Informativo e Controllo Interno, con il coordinamento del Responsabile per la trasparenza, esercita le ulteriori seguenti funzioni: individua i formati di pubblicazione dei dati e dei documenti, assicura assistenza ai servizi titolari dei dati nella corretta impostazione degli stessi, cura, gestisce e sviluppa piattaforme e le banche dati esistenti ed occorrenti, cura l'uniformità grafica delle pagine web. In deroga a quanto stabilito dal P.T.T.I. in ordine all'identificazione dei soggetti competenti alla pubblicazione delle informazioni, il predetto Servizio curerà la pubblicazione dei dati che saranno trasmessi dalla strutture competenti fino al 31.12.2013 e, comunque, fino a quando non sarà completato il processo di decentralizzazione della gestione del sistema di pubblicazione delle informazioni da parte dei servizi titolari, ferma restando l'attività di pubblicazione che attualmente i singoli servizi curano in autonomia. La suddetta decentralizzazione sarà preceduta da apposita formazione del personale appartenente a ciascuna struttura amministrativa dirigenziale incaricato di provvedere alla pubblicazione a cura del Servizio Sistema informativo e Controllo interno.

Come è stato già evidenziato, i singoli contenuti informativi individuati nel Programma devono essere altresì collegati coerentemente con il piano della Performance e con i corrispondenti contenuti e voci del Piano di prevenzione della corruzione di prossima approvazione.

Quale specifica **misura di monitoraggio e di vigilanza** sull'attuazione degli obblighi di trasparenza (art. 10, commi 2 e 7 ed art. 43, comma 2, del decreto 33/2013) contenuti nel presente P.T.T.I. ed al fine di consentire al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza l'esercizio stabile dell'attività di controllo e monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza allo stesso affidata ai sensi dell'art. 43 del decreto, i dirigenti delle singole strutture con cadenza semestrale dovranno trasmettere al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza una relazione sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione di propria pertinenza previsti nel P.T.T.I., atteso che, come precisato nelle delibere Civit nn. 2/2012 e 50/2013, alla corretta attuazione del P.T.T.I. concorrono, oltre al Responsabile della trasparenza tutti gli uffici dell'amministrazione, sia centrali che periferici e i relativi dirigenti.

Sempre in merito al regime sanzionatorio si rende inoltre necessario un intervento normativo volto a coordinare ed armonizzare le disposizioni regionali contenute nell'art. 37 bis della l.r. 40/2010 introdotto dalla L.R. n. 68/2012 con le disposizioni del decreto 33/2013.

La Regione Abruzzo, infatti conformando l'ordinamento regionale alle disposizioni statali di cui al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213 ( Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali,

nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) attraverso l'approvazione della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 68, ha introdotto e regolamentato un meccanismo sanzionatorio a carico del soggetto tenuto all'obbligo di comunicazione di dati di natura patrimoniale nei casi di mancata o parziale ottemperanza attraverso l'inserimento del Capo IV bis (pubblicità e trasparenza dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo) nella legge regionale 10 agosto 2010, n. 40.

Senonchè l'art. 37 bis della l.r. 40/2010 appare avere un ambito oggettivo di applicazione identico a quello introdotto dal sopravvenuto articolo 47 del d.lgs. 33/2013 prevedendo, però, un regime sanzionatorio formalmente differente. Segnatamente l'articolo 47 genericamente dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria determinata in un minimo di 500 euro ed un massimo di 10.000 a carico del responsabile della mancata comunicazione in caso di mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14 concernenti la situazione patrimoniale anche del coniuge e parenti del secondo grado. L'articolo 37 bis, in adeguamento al predetto d.l. 174/2012, disciplina nel dettaglio l'iter procedimentale di applicazione di una sanzione pecuniaria il cui impulso è affidato al Presidente del Consiglio regionale mediante diffida ad adempiere. Il procedimento prevede, infatti, un iter preliminare di doppia diffida, la possibilità di una doppia penalità (decurtazione 3% o 6% indennità di carica) e la sospensione di una indennità di carica in caso di perdurante inadempienza (6600 euro) che, teoricamente, si pone all'interno dei limiti stabiliti.

Alla luce delle indicazioni attuative rese dalla delibera Civit n. 66/2013 nonché del vigente divieto di cumulo delle sanzioni previsto dall'articolo 8 della legge 689/1981 per la violazione di diverse disposizioni operata con un'unica condotta, il Servizio legislativo, qualità della legislazione e studi predisporrà nell'anno 2014 una proposta di manutenzione dell'ordinamento regionale al fine di superare le predette criticità nonché per disciplinare il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 47 del citato.

Con il predetto intervento si provvederà inoltre a coordinare il riferimento ai figli conviventi attualmente previsto dal comma 1, lettera c) dell'articolo 37 bis della l.r. 40/2010 con quello più ampio ai parenti di secondo grado introdotto dall'articolo 47 del d.lgs. 33/2013.

#### **4.2. Ulteriori adempimenti specifici**

Di seguito sono sintetizzati gli ulteriori adempimenti posti a carico di alcune strutture che sono ravvisabili dalla lettura del presente Programma.

Struttura amministrativa	Descrizione adempimenti ulteriori	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Servizio legislativo, qualità della legislazione Servizio organizzazione e gestione risorse umane Responsabile per la prevenzione della corruzione e	Proposta di modifica della L.R. 8 aprile 2011, n. 6 (Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali) al fine di prevedere forme di coordinamento del piano della Performance con il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità		da adempiere in collaborazione con le competente strutture della Giunta regionale entro il 31.12.2014.	
Struttura organizzazione e gestione risorse umane	Proposta di integrazione del Piano delle Performance del Consiglio regionale per il triennio 2013-2015, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 222 del 27.12.2012, con gli obiettivi operativi organizzativi ed individuali aventi ad oggetto l'assolvimento degli specifici obblighi di pubblicazione derivanti dal Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità		da adempiere nell'anno 2014	
Servizio Sistema informativo e Controllo interno	Istituzione di apposito Account di Posta elettronica ove raccogliere i suggerimenti e le segnalazioni dei cittadini per innalzare il livello di trasparenza.		da adempiere nell'anno 2014	
Tutte le strutture dirigenziali	Trasmissione semestrale al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza di una relazione sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione di propria pertinenza previsti nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità		da adempiere entro il 1 ottobre 2014 (relazione I semestrale anno 2014)	da adempiere entro il 1° marzo 2015 (relazione II semestre anno 2014) ed entro il 1 ottobre 2015 (relazione I semestre anno 2015)
Servizio Sistema informativo e Controllo interno	Formazione del personale incarico dalle strutture amministrative dirigenziali per la decentralizzazione della fase di pubblicazione dei dati.		da adempiere nell'anno 2014	
Servizio legislativo, qualità della legislazione e studi	Proposta di modifica delle seguenti leggi regionali: 1) coordinamento dell'articolo 37 bis della L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico [e previdenziale] spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari.) con le disposizioni di cui agli articoli 14 e 47 del d.lgs. 33/2013; 2) modifica dell'art. 37bis, c. 5, al fine di ripartire l'onere della competenza dell'acquisizione e pubblicazione delle informazioni relative ai soggetti nominati dal Consiglio regionale o titolari di incarichi conferiti da Giunta e Consiglio; 3) coordinamento della L.R.24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali.) con le disposizioni di cui al d.lgs. 39/2013.		da adempiere nell'anno 2014	
Servizio Sistema informativo e Controllo interno	In deroga a quanto stabilito dal P.T.T.I. (allegato A), curerà la pubblicazione dei dati che saranno trasmessi dalle strutture competenti fino al 31.12.2013 e, comunque, fino a quando non sarà completato il processo di decentralizzazione della gestione del sistema di pubblicazione delle informazioni da parte dei servizi titolari, ferma restando l'attività di pubblicazione che attualmente i singoli servizi curano in autonomia.	Fine 2013 e comunque fino a quando non sarà completato il processo di decentralizzazione della gestione del sistema di pubblicazione delle informazioni		

## 5.Dati ulteriori

La qualificazione della trasparenza quale "*livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili*" di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lett. m) della Costituzione, consente comunque alla Regione interventi volti ad assicurare livelli ulteriori ed aggiuntivi di tutela mediante la previsione di maggiori forme di trasparenza relative alle proprie funzioni istituzionali.

Quale ulteriore obbligo di pubblicazione posto dal P.T.T.I. per il triennio 2013-2015 si ritiene di dover pubblicare i dati relativi al piano formativo predisposto per il personale del Consiglio regionale.

Il predetto obbligo andrà collocato nel modo seguente:

- Sotto-sezione di primo livello "Altri contenuti-dati ulteriori", sotto -sezione di secondo livello "Personale", inserimento del seguente obbligo:  
-Manuale valutazione formazione , questionario, report corsi di formazione.

Tuttavia è bene evidenziare che il Consiglio regionale già provvede alla pubblicazione di informazioni il cui obbligo di pubblicazione discende non solo da fonti normative statali ma anche di dati ulteriori che, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D. 33/2013, contribuiscono

alla conoscenza degli stessi per garantire un maggior livello di trasparenza e secondo la previsione posta da specifiche norme regionali.

In particolare, si segnalano taluni obblighi di pubblicazione posti da disposizioni regionali già vigenti al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. 33/2013 e pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale anche se in sezioni diverse da quello di Amministrazione trasparente.

➤ L'art. 37 bis legge regionale 40 del 2010, rubricato "*Pubblicità e trasparenza*", con riguardo a ciascun eletto al Consiglio Regionale, al Presidente del Consiglio, al Presidente della Giunta e ciascun componente la Giunta, prevede la pubblicazione sul sito internet del Consiglio regionale delle seguenti informazioni:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, numero di codice fiscale;
- b) la particolare funzione svolta ai sensi dell'articolo 6, comma 1 nonché gli incarichi ricoperti nel tempo anche in qualità di Presidente o componente di Consulte, Comitati, Commissioni, Enti o organi collegiali;
- c) l'indennità, i rimborsi e i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dalla Regione;
- d) annualmente, all'inizio ed alla fine del mandato, i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento alla dichiarazione annuale dei redditi propria, del coniuge e dei figli conviventi se gli stessi vi consentono, l'elenco dei beni immobili e mobili registrati posseduti, le partecipazioni in società quotate e non quotate, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie;
- e) i progetti di legge, gli emendamenti a progetti di legge presentati, le risoluzioni, gli ordini del giorno, le interpellanze e interrogazioni con indicazione dei relativi iter fino alla loro conclusione;
- f) il quadro delle presenze ai lavori della Giunta, del Consiglio, delle Commissioni di cui fa parte e i voti espressi sui provvedimenti adottati dagli stessi;
- g) il registro delle spese complessive per lo staff, per gli uffici, per i viaggi comprensive di quelle dello staff, spese telefoniche e dotazione informatica, spese varie.

E' evidente che le predette disposizioni regionali ampliano lo spettro dei dati afferenti i titolari di cariche pubbliche elettive e di governo con una serie di notizie aggiuntive rispetto a quelle previste dal d.lgs. 33/2013. Si precisa al riguardo che l'approvazione delle disposizioni regionali aventi ad oggetto obblighi di pubblicità e trasparenza delle informazioni citate rientra nell'ambito delle disposizioni con cui la Regione Abruzzo si è adeguata agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Pertanto anche le medesime rappresentano attuazione di disposizioni statali entrate in vigore prima del d.lgs. 33 del 2013 anche se rispondenti a finalità ed obiettivi differenti da quelli propriamente notiziali.

➤ Il medesimo articolo 37 bis della legge regionale 40/2010 contempla ulteriori forme di pubblicità non solo con riguardo ai contenuti come dettagliatamente sopra descritti ma anche con riguardo all'ambito soggettivo. In particolare il comma 5 del succitato articolo dispone che le disposizioni relative alla situazione patrimoniale si applicano anche a coloro che sono nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 42, comma 3, dello Statuto regionale e nei confronti di ogni titolare di cariche conferite dal Consiglio o dalla Giunta regionale anche sulla base di apposita elezione o nomina prevista dalla legge.

- Ulteriore livello di trasparenza viene raggiunto la pubblicazione e l'aggiornamento periodico del Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari accreditati presso il Consiglio regionale e dei relativi dati comunicati dai portatori di interessi particolari, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n.61/2010 in apposita sezione del sito del Consiglio regionale, denominata registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari e accessibile con il link <http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/contenuti/registro-pubblico-interessi-particolari>
  
- Attraverso un link di collegamento ai siti del Corecom Abruzzo e Difensore civico viene garantita la pubblicità dei dati prodotti dai medesimi organismi nell'ambito delle loro attività e competenze. Si precisa, tuttavia, che i dati e le informazioni attinenti il Servizio amministrativo di supporto alle Autorità Indipendenti confluiscono nella sezione di Amministrazione trasparente del Consiglio regionale, trattandosi di una delle strutture amministrative in cui si articola la tecnostruttura del Consiglio regionale.